



# *Comune di Isola del Giglio*

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

Provincia di Grosseto



# STATUTO COMUNALE



**COMUNE di ISOLA del GIGLIO**  
(Provincia di Grosseto)

**Gonfalone d'Argento della Regione Toscana**

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

# **STATUTO COMUNALE**

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 20 Marzo 2014*

## **INDICE**

### **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Il Comune di Isola del Giglio
- Art. 2 Sede comunale, Stemma, Gonfalone, Onorificenze
- Art. 3 Finalità del Comune
- Art. 4 Funzioni del Comune
- Art. 5 Albo Pretorio on-line

### **CAPO II PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI**

- Art. 6 Partecipazione e associazionismo
- Art. 7 Diritti dei cittadini e istituti di partecipazione
- Art. 8 Informazione e comunicazione
- Art. 9 Istanze e petizioni
- Art. 10 Proposte di iniziativa popolare
- Art. 11 Referendum e Consultazione della popolazione
- Art. 12 Riconoscimento delle associazioni
- Art. 13 Consulte dell'associazionismo e del volontariato
- Art. 14 Incontri tematici

### **CAPO III ORGANI DEL COMUNE**

- Art. 15 Organi di Governo
- Art. 16 Consiglio Comunale
- Art. 17 Competenze ed Attribuzioni al Consiglio Comunale
- Art. 18 Funzionamento
- Art. 19 Consiglieri Comunali

- Art. 20 Giunta Comunale
- Art. 21 Sindaco
- Art. 22 Vice Sindaco
- Art. 23 Mozione di sfiducia
- Art. 24 Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco
- Art. 25 Obbligo di Astensione
- Art. 26 Consiglio Comunale dei ragazzi

#### **CAPO IV ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE**

- Art. 27 Organizzazione dell'attività amministrativa
- Art. 28 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi
- Art. 29 Rapporti fra gli organi di direzione politica e l'apparato amministrativo
- Art. 30 Segretario comunale
- Art. 31 Dirigenti con contratto a tempo determinato
- Art. 32 Incarichi di direzione

#### **CAPO V SERVIZI PUBBLICI**

- Art. 33 Servizi pubblici
- Art. 34 Il Piano generale dei servizi
- Art. 35 Partecipazione a servizi ed iniziative di interesse generale
- Art. 36 Cooperazione con altri Enti Locali
- Art. 37 Forme di gestione dei servizi
- Art. 38 Aziende speciali e Società di Capitale
- Art. 39 Istituzione

**CAPO VI    ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON I CITTADINI**

Art. 40      Principi generali

Art. 41      Istruttoria pubblica

**CAPO VII    FINANZA - CONTABILITÀ - REVISIONE**

Art. 42      Autonomia finanziaria

Art. 43      Principi in materia di tributi, contributi e tariffe

Art. 44      Contabilità

Art. 45      Il Revisore dei Conti

Art. 46      Demanio e Patrimonio

**CAPO VIII    DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 47      Modificazione ed abrogazione dello Statuto

Art. 48      Adozione dei Regolamenti

Art. 49      Efficacia dello Statuto

# **CAPO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Il Comune di Isola del Giglio**

1. Il Comune di Isola del Giglio è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e delle Leggi vigenti, nell'ambito dei principi comunitari e dell'ordinamento internazionale. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
2. Compito del Comune è la valorizzazione della identità, della cultura e delle tradizioni popolari dell'Isola. Le storie dell'isola legate al mare, alle attività agricole e pastorali, alla attività estrattiva della miniera e delle cave di granito sono assunte quali patrimonio condiviso da tutta la comunità gigliese.
3. Spetta al Comune, in collaborazione con tutte le associazioni del territorio, il compito di tramandare alle generazioni future l'impegno alla costante difesa delle libertà isolane, del patrimonio storico, artistico ed ambientale, dei valori della pace, della solidarietà e della tolleranza.
4. Il territorio del Comune, per un'estensione complessiva di 2.362 ettari, comprende l'Isola del Giglio e la vicina Isola di Giannutri. L'Isola del Giglio comprende il borgo medievale di Giglio Castello, capoluogo ove è ubicato il Palazzo Civico, e i centri abitati di Giglio Porto e di Giglio Campese. Appartengono al patrimonio dell'Isola le comunità biologiche, le risorse idriche e minerarie presenti nel territorio, dai beni ambientali culturali, sociali, paesaggistici, artistici geologici, naturalistici, agricoli, forestali e faunistici.

### **Art. 2**

#### **Sede comunale, Stemma, Gonfalone, Onorificenze**

1. La Sede comunale è nel Palazzo civico, a Giglio Castello. Gli uffici del Sindaco, della Giunta e gli uffici amministrativi sono ubicati nella sede comunale. La Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio e Demanio sono dislocati a Giglio Porto presso la Delegazione Comunale. Il Consiglio Comunale si riunisce, in via ordinaria e straordinaria, nella storica sala, denominata del Consiglio, nella Rocca Pisana.
2. Il Comune di Isola del Giglio ha Stemma e Gonfalone propri, deliberati dal Consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di Legge. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Isola del Giglio".
3. Lo Stemma riproduce l'emblema araldico del Comune: "D'azzurro al castello di rosso, torricellato di due, affiancato da due giglio d'argento". Il castello che occupa lo scudo dell'Isola del Giglio, ricorda il dominio della famiglia senese dei Piccolomini, successivo a quello degli Aldobrandeschi.
4. Il Gonfalone è confezionato con "drappo azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento recante la scritta: Comune di Isola del Giglio".
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, può essere esibito il Gonfalone. Il Gonfalone e lo Stemma sono usati nelle cerimonie e negli atti ufficiali secondo le modalità stabilite dalla Legge. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati salvo autorizzazione.
6. Il Comune è stato insignito dell'onorificenza della Medaglia d'Oro al Merito Civile della Repubblica Italiana per il seguente motivo: *«In occasione del tragico naufragio*

*di una nave da crociera, avvenuto in ore notturne in prossimità dell'Isola del Giglio, cittadini, amministratori ed istituzioni locali offrivano, con spontanea immediatezza, il loro determinante contributo ed incondizionato impegno in soccorso dei naufraghi. La comunità tutta, prodigandosi con generosa abnegazione nell'accoglienza e nell'assistenza di moltissime persone in condizioni di assoluto bisogno, offriva alla Nazione mirabile esempio di alto civismo e di ammirevole solidarietà»*

7. Al Comune è stata inoltre assegnata l'onorificenza del Gonfalone d'Argento della Regione Toscana per *“l'impegno, la solidarietà e la generosità offerta in occasione del naufragio della nave da crociera Costa Concordia accaduto nelle acque dell'isola del Giglio nella notte di venerdì 13 gennaio 2012”*.

### **Art. 3**

#### **Finalità del Comune**

1. Il Comune di Isola del Giglio, Comune d'Europa, esprime, con il presente Statuto, la propria autonomia nel rispetto della Costituzione Italiana e dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica.
2. Il Comune di Isola del Giglio concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, l'affermazione dei diritti della persona, quali la libertà, l'uguaglianza e la pari dignità ed opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono il pieno esercizio. Riafferma i principi di civiltà, di tolleranza e di solidarietà che ne hanno permeato la crescita; riconosce e concorre, a garantire le libertà ed i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, interviene nelle situazioni di squilibrio e di emarginazione senza discriminazioni e nel rispetto dei principi di pari opportunità e di pari dignità sociale della persona, delle famiglie e dei gruppi sociali promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
3. Il Comune opera per rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro, e si attiva per eliminare le discriminazioni indirette riconoscendo e perseguendo l'attuazione delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei pubblici servizi e nello svolgimento della vita sociale a tutti i livelli.
4. Il Comune riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Riconosce l'esistenza di altre forme di convivenza che tutela nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico.
5. Il Comune, nel quadro di adeguate politiche rivolte a tutte le fasce d'età ed a tutte le categorie di cittadini, riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo, si adopera per farli partecipare nelle forme possibili alla vita della comunità ed opera per coinvolgerli in relazione alle scelte che li riguardano.
6. Il Comune concorre a garantire, con adeguati servizi e provvedimenti, il diritto alla salute dei cittadini, promuove l'educazione sanitaria e la sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo gli interessi collettivi dei cittadini utenti e consumatori.
7. Riconosce la valenza educativa e formativa della pratica sportiva ai vari livelli promozionali, agonistici e ricreativi. Favorisce e sostiene l'incremento delle attività sportive e del turismo sociale agevolando la partecipazione alla programmazione e alla gestione degli enti ed organismi operanti a livello comunale;
8. Collabora con le altre istituzioni, nazionali e locali, per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per prevenire ed eliminare tutte le cause possibili di inquinamento del territorio e del mare circostante.
9. Il Comune in attuazione della Costituzione e in armonia con i principi comunitari, al fine di realizzare la coesione economica-sociale e territoriale, promuove la solidarietà, garantisce la protezione dell'ambiente e della salute, anche in

considerazione delle peculiarità locali. Il Comune assicura il diritto a ogni abitante del territorio comunale in stato di grave difficoltà economica, alla disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

10. Promuove la cultura e le tradizioni popolari del proprio territorio e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche che insistono nel proprio territorio favorendo forme di associazionismo e cooperazione tra i settori economici.
11. Nel rispetto delle eccezionali risorse storico-artistiche, ambientali ed architettoniche, organizza razionalmente l'uso del territorio per rendere l'Isola più vivibile, migliorando la qualità della vita dei suoi cittadini, garantendo, la partecipazione di tutti ai processi di pianificazione urbanistica. Provvede inoltre a tutelare il diritto alla casa per ogni cittadino.
12. Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, persone singole ed associate, promuovendo le formazioni sociali e le attività civili che mirino a rendere effettiva tale partecipazione.
13. Il Comune assume tra i valori fondamentali della propria attività il riconoscimento e il sostegno alle associazioni volontarie dei cittadini, che operano per il raggiungimento delle finalità del presente Statuto.
14. Concorre a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale mediante la partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e ai documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione nelle sedi e nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

#### **Art. 4 Funzioni del Comune**

1. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi costituzionali e comunitari, le leggi statali e regionali, nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale.
2. Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede alla loro attuazione.
3. L'autonomia normativa e finanziaria del Comune è esercitata nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie e dalla Legge.

#### **Art. 5 Albo Pretorio on-line**

1. Il Comune gestisce il proprio **Albo Pretorio on-line** sul sito istituzionale per la pubblicazione di atti, provvedimenti amministrativi e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Delle relative pubblicazioni è responsabile il Segretario generale del Comune, o suo delegato.
2. Sul sito web sono altresì pubblicati gli atti rispetto ai quali la norme in vigore pongono un obbligo di pubblicazione, anche in forma sintetica, nel rispetto della disposizioni previste in materia di tutela della riservatezza, insieme con gli avvisi di convocazione e con gli ordini del giorno del Consiglio comunale.

## **CAPO II**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI**

#### **Art. 6**

##### **Partecipazione e associazionismo**

1. Ogni anno la **Relazione Previsionale e Programmatica** dell'Amministrazione Comunale indica, senza intento esaustivo, le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, a ciò destinando nel bilancio di previsione annuale e triennale, adeguate risorse.
2. L'elenco di tali attività può essere aggiornato dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste per l'approvazione del bilancio e per le sue variazioni.
3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicati i criteri cui dovrà far riferimento il Piano Esecutivo di Gestione per definire i contenuti gestionali atti a riferire tali attività alle funzioni del Comune.

#### **Art. 7**

##### **Diritti dei cittadini e istituti di partecipazione**

1. Il Comune informa la sua attività ai valori di trasparenza e di partecipazione e favorisce il diritto della persona, in forma singola o associata, per la promozione di interventi diretti a migliorare lo svolgimento dell'attività dell'amministrazione locale e la tutela di interessi collettivi.
2. Sono titolari individuali dei diritti di accesso e di partecipazione tutti i soggetti ai quali la Legge riconosce per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti la possibilità di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi espressione dell'attività del Comune, nonché il potere di concorrere a definire le modalità di esercizio del potere pubblico.
3. È riconosciuto l'accesso civico, come definito dalla Legge, ai documenti rispetto ai quali l'Amministrazione ha un obbligo di pubblicazione, anche in forma sintetica, sul sito web istituzionale.
4. Il diritto di iniziativa per le proposte di deliberazione e per le consultazioni referendarie spetta ai soli cittadini elettori nel Comune.

#### **Art. 8**

##### **Informazione e comunicazione**

1. Il Comune riconosce ai propri cittadini il diritto all'informazione e alla comunicazione ne garantisce l'applicazione con riferimento alle proprie attività.
2. A tal fine di garantire l'Amministrazione istituisce un Ufficio per Relazioni con il Pubblico nell'ambito dei propri uffici.
3. Il Comune informa i cittadini, con riguardo:
  - I. al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della comunità;
  - II. ai bilanci preventivi e consuntivi compresi quelli delle società partecipate nonché al conto patrimoniale di inizio e di fine mandato;
  - III. agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
  - IV. alle valutazioni di impatto ambientale;
  - V. agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale

VI. ad ogni altra attività, non espressamente indicata, che sia di pubblico interesse.

### **Art. 9 Istanze e petizioni**

1. I cittadini residenti nel Comune di Isola del Giglio, i cittadini italiani e stranieri ancorché non residenti ma che esercitano nel Comune la propria attività prevalente di studio e di lavoro, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in forma singola o associati, possono rivolgere ai competenti organi ed organismi comunali secondo le rispettive competenze:
  - I. istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
  - II. petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 50 firmatari.
2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate per il tramite del Sindaco all'organo o all'organismo competente. Le modalità di presentazione delle istanze e delle petizioni ed il termine di conclusione del relativo procedimento sono disciplinate da apposito regolamento.
3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, se inerenti alle competenze del Sindaco o della Giunta comunale, ed entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del Consiglio Comunale.

### **Art. 10 Proposte di iniziativa popolare**

1. Gli elettori del Comune possono presentare proposte di deliberazione su atti di competenza del Consiglio Comunale, escluse proposte in materia di ordinamento dei tributi.
2. La proposta di iniziativa popolare deve essere corredata da una relazione illustrativa e sottoscritta da non meno del 30% (trenta per cento) degli elettori aventi diritto nel Comune. La raccolta delle firme deve avvenire nei modi indicati dalla Legge, entro i 60 giorni precedenti la presentazione.
3. Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il responsabile di ragioneria ed il Segretario generale provvedono ad esaminare la regolarità della proposta di deliberazione di iniziativa popolare e la trasmettono al Sindaco.
4. Una volta riconosciuta l'ammissibilità, il Sindaco provvede entro 20 giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Spetta al Regolamento del Consiglio Comunale specificare la procedura e i termini dell'istituto.

### **Art. 11 Referendum e Consultazione della popolazione**

1. Sono istituiti, su materie d'interesse della comunità locale, la "Consultazione della popolazione" ed il "Referendum".
2. La Consultazione dei cittadini può aver luogo quando l'Amministrazione Comunale si appresta ad assumere decisioni che toccano in modo specifico una parte definita della popolazione allo scopo di conoscerne gli orientamenti.

3. La Consultazione può essere promossa attraverso incontri, assemblee, consulte o organi similari a cui partecipano rappresentanti dell'Amministrazione ed i cittadini che abbiano come finalità specifica la cura degli interessi toccati dall'attività e dalle decisioni del Comune.
4. Il Referendum consiste nella chiamata alle urne della popolazione di cui al successivo comma 5 affinché esprima il proprio orientamento, attraverso appositi quesiti, su materie di esclusiva competenza locale.
5. Hanno diritto al voto, nel Referendum, gli elettori residenti.
6. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati del Referendum, nell'ambito delle proprie competenze e facoltà, si pronuncia con deliberazione sull'esito del voto, determinando tempi e modi del recepimento in atti amministrativi ovvero nei soli casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento, motivando le ragioni del mancato recepimento totale o parziale.
7. Non possono tenersi consultazioni o referendum in coincidenza con consultazioni elettorali europee, politiche, comunali, provinciali.
8. Il Regolamento comunale sul referendum determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità del Referendum e le modalità dello svolgimento.

## **Art. 12**

### **Riconoscimento delle associazioni**

1. Il Comune riconosce il valore delle autonome forme associative come espressione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale e sociale della comunità e valorizza la cooperazione tra cittadini.
2. È istituito il registro delle associazioni che operano sul territorio comunale. Il Comune, tramite un ufficio all'uopo preposto, tiene e aggiorna il registro stesso. Un apposito Regolamento individua i requisiti minimi di carattere formale, di democrazia interna e di rappresentatività, i criteri e le modalità attraverso i quali associazioni ed organizzazioni del volontariato, in coerenza con quanto previsto dalle norme interne e comunitarie, acquistano titolo per:
  - I. accedere a Patrocinio e contributi del Comune;
  - II. essere consultate, nella forma indicata nell'apposito Regolamento, ogni volta che il Consiglio Comunale o la Giunta deliberino su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
  - III. partecipare alle consulte dell'associazionismo del volontariato per i settori di competenza.
3. Alle associazioni può essere concesso il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale e contributi di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico – professionale e organizzativa. Le forme delle concessioni sopra indicate sono definite dal Regolamento sopracitato nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 13**

### **Consulte dell'associazionismo e del volontariato**

1. Con il Regolamento di cui al precedente articolo comma 2, possono essere istituite le Consulte dell'associazionismo e del volontariato.
2. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre ad essere consultate per esprimere il parere su richiesta del Consiglio comunale, possono avanzare proposte al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta comunale, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dallo stesso Regolamento.

**Art. 14**  
**Incontri tematici**

1. Il Comune al fine di promuovere una più ampia partecipazione popolare, può indire riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la informazione e la reciproca comunicazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. Gli incontri possono avere carattere periodico per trattare temi di interesse generale, oppure essere convocati in via straordinaria su questioni di particolare urgenza.
3. Ad essi possono essere invitati soggetti che per competenze e professionalità possono dare un contributo alla migliore comprensione degli argomenti oggetto degli incontri.

## **CAPO III ORGANI DEL COMUNE**

### **Art. 15 Organi di Governo**

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio ed il Sindaco sono organi elettivi. La Giunta viene nominata dal Sindaco subito dopo aver prestato giuramento.
3. Il Comune, in armonia con i principi costituzionali, comunitari e con le norme che danno ad essi attuazione, ispira la propria attività ai principi di pari opportunità e non discriminazione tra i generi.
4. Gli Organi di governo, in armonia con le disposizioni della Legge assicurano, ove possibile, la piena rappresentanza di entrambi i generi nelle organi collegiali non elettivi del Comune, negli enti, nelle aziende, nelle istituzioni ed in tutti gli organismi in cui astrattamente può esprimersi il potere di nomina di rappresentanti del Comune.

### **Art. 16 Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità di Isola del Giglio e di Isola di Giannutri.
2. Il potere di controllo sull'attività politico-amministrativa è esercitato dal Consiglio, con particolare riferimento alle minoranze consiliari.
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. La elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla Legge.
4. L'attività del Consiglio, compresa l'attività di controllo, è disciplinata da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

### **Art. 17 Competenze ed attribuzioni**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, criteri, modalità e procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione comunitaria, statale, provinciale e regionale.
5. Il Consiglio è competente all'adozione degli atti fondamentali previsti dalla Legge e degli altri atti previsti espressamente dalle norme previste dal nostro ordinamento giuridico.

## **Art. 18 Funzionamento**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, così come stabilito dalle vigenti norme.
2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, con le modalità previste dal Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento quale presidente del Consiglio è sostituito dal Vicesindaco. Laddove quest'ultimo sia un assessore esterno, la presidenza è assunta dal consigliere anziano.
4. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. All'interno delle commissioni si osservano, ove possibile, i principi di pari opportunità e non discriminazione secondo le norme vigenti in materia. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina i poteri e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. Partecipano alle sedute consiliari e di commissioni senza diritto di voto, gli assessori esterni, in modo da rispondere a quesiti e interrogazioni formulati dai Consiglieri in ordine alle delibere ed alle discussioni inserite all'ordine del giorno.

## **Art. 19 Consiglieri Comunali**

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di presentare nelle forme previste dal Regolamento interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione secondo le modalità prestabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Il Sindaco ha la facoltà di attribuire a uno o più Consiglieri incarichi specifici a carattere propositivo e consultivo in relazione a materie determinate. Detti incarichi non hanno rilevanza esterna salvo le relazioni strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni propositive e consultive affidate. L'attività deve essere svolta in coordinamento con l'Assessore di riferimento o con il Sindaco anche per gli aspetti organizzativi. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio comunale.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate per iscritto al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci all'atto dell'adozione della relativa surrogazione.
6. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione scritta al Sindaco nominando il Capogruppo. Il gruppo consiliare può essere costituito da un solo Consigliere qualora lo stesso sia l'unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
7. Le ipotesi di decadenza e di rimozione dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla Legge e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

## **Art. 20 Giunta Comunale**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco nel governo dell'Amministrazione e si esprime attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco entro la misura massima prevista dalla normativa vigente, garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione osservando le norme vigenti in materia .
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale della nomina degli Assessori nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, oppure nella prima seduta successiva alla nomina in caso di sostituzione di Assessori. Nella medesima seduta il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori.
4. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Sovrintendono, per delega del Sindaco, al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in alcun organismo, organo o istituzione.
6. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa i punti all'ordine del giorno della seduta.
7. Il Sindaco coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
8. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
9. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.
10. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'interessato e al Consiglio.

## **Art. 21 Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e il responsabile dell'amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale con la dichiarazione di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori comunali e assegna ad ognuno funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma. Per particolari esigenze organizzative, può avvalersi, con funzione esclusivamente consultiva, dei Consiglieri Comunali per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza ed all'esecuzione degli atti.
5. Esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e

delegate al Comune.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali di cui l'Ente è membro o socio.
7. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. Il Sindaco riceve le interrogazioni e risponde alle stesse entro trenta giorni, con le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
9. Quale ufficiale del Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e del territorio; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

#### **Art. 22 Vicesindaco**

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo, in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti nell'ambito dei principi delineati dalla legge.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vicesindaco.
3. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza e di impedimento temporaneo e di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.
4. Il Vicesindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco e in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

#### **Art. 23 Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.

#### **Art. 24 Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del

Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza e impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione e decadenza dall'esercizio della funzione determinata da una delle ipotesi previste dalla Legge.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

### **Art. 25** **Obbligo di Astensione**

1. Fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla Legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o questioni economiche loro proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla amministrazione e vigilanza del Comune. Inoltre, devono astenersi dalle deliberazioni che investono interessi propri, liti o questioni economiche che riguardano parenti o affini fino al quarto grado, o che abbiano ad oggetto il conferimento di impieghi o incarichi ai medesimi. Devono astenersi, ancora, dal prendere parte direttamente e indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune e di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
3. Il divieto di cui al comma 1 e 2 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale.

### **Art. 26** **Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, può promuovere forme di coinvolgimento nell'attività istituzionale attraverso la istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, pubblica istruzione ed assistenza ai giovani ed agli anziani.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

## **CAPO IV ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE**

### **Art. 27**

#### **Organizzazione dell'attività amministrativa**

1. Il Comune articola le proprie strutture funzionali, assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione nel realizzare le proprie finalità, nell'individuare e qualificare i bisogni sociali e nel promuovere la concretizzazione delle istanze che nascono dal territorio.
2. L'attività amministrativa è finalizzata a rispondere in forma di prestazione concreta alla domanda sociale collegata al soddisfacimento degli obiettivi individuati dalla programmazione. Essa pertanto deve essere improntata ai principi della trasparenza organizzativa e della socializzazione delle tecniche d'intervento, al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia delle strutture organizzative, la capacità lavorativa, l'autonomia, la responsabilità professionale del dipendente comunale e di sviluppare la partecipazione dei cittadini e la funzione di controllo del Consiglio comunale.
3. L'attività delle strutture organizzative comunali deve svolgersi per programmi e progetti finalizzati, anche di tipo intersettoriale e deve assumere caratteristiche di interdisciplinarietà. L'organizzazione del lavoro deve essere improntata per piani e gruppi di lavoro, su temi ed obiettivi prefissati.
4. L'analisi delle procedure e delle funzioni, da svolgere nell'ambito dei piani di lavoro, nonché tutti i connessi problemi di tipo organizzativo, professionale, formativo, potranno essere oggetto di apposite conferenze, che potranno svolgersi con la presenza del Segretario comunale, da disciplinare, eventualmente, con il Regolamento degli uffici e dei servizi.

### **Art. 28**

#### **Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. La Giunta comunale approva, in conformità alle linee generali contenute nel presente Statuto, il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. Tale Regolamento si ispira a criteri di autonomia, di funzionalità, di economicità di gestione, ed è retto dai principi di professionalità e di responsabilità.
3. Tiene conto, inoltre, di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata nell'ambito delle previsioni di Legge in materia.
4. In particolare, il Regolamento disciplina la struttura dell'ente, l'organizzazione degli uffici e del personale, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e le relative verifiche.

### **Art. 29**

#### **Rapporti tra gli Organi di direzione politica e l'apparato amministrativo**

1. Le strutture funzionali del Comune operano, nell'esercizio delle loro mansioni istituzionali, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dallo Statuto e degli indirizzi e delle direttive del Sindaco e della Giunta comunale e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte degli stessi, oltreché degli altri soggetti a cui la Legge assegna analogo compito.
2. In particolare il Consiglio comunale determina indirizzi in ordine generale e, nel quadro di quegli indirizzi, la Giunta comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione. Il Sindaco attribuisce ai responsabili il PEG e, anche per il tramite degli Assessori, nel quadro di quegli indirizzi, il Sindaco, ovvero la Giunta comunale, possono impartire direttive

particolari in ordine a specifiche problematiche, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi e non all'individuazione di procedure determinate. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui le ritenga illegittime, può motivatamente chiedere che vengano ripetute in altra forma di indicazione scritta.

3. Il dirigente o il responsabile di servizio, una volta che gli siano stati attribuiti degli obiettivi nell'ambito del PEG, provvede a programmare la propria attività ed a svolgerla al fine di tradurre gli obiettivi assegnati in risultati coerentemente con l'assetto organizzativo del Comune, assicurando una gestione efficiente, efficace ed economica.

### **Art. 30** **Segretario comunale**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono disciplinati dalla Legge e dalle norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria.
2. Il Segretario comunale nel quadro dei principi delineati dalla Legge, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta comunale e degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, sovrintende alle funzioni dei dirigenti o responsabili di servizio e ne coordina l'attività.
3. Al Segretario comunale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

### **Art. 31** **Dirigenti con contratto a tempo determinato**

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, oltre che per concorso o per mobilità, secondo quanto previsto dai C.C.N.L., mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da coprire.
2. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco. In nessun caso possono essere trasformati in rapporto a tempo indeterminato.

### **Art. 32** **Incarichi di direzione**

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali sono conferiti a tempo determinato. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato nei limiti delineati dalla Legge. Il provvedimento contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché la stima del livello di efficienza e di efficacia raggiunta dai servizi da lui diretti. La revoca dell'incarico è disposta in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG, per inosservanza ingiustificata delle direttive del Sindaco, della Giunta comunale o Assessore di riferimento, per ipotesi di responsabilità particolarmente grave o reiterata nei casi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Tali incarichi devono essere conferiti preferibilmente a personale interno in possesso dei necessari requisiti o a soggetti esterni nel caso nel cui non vi siano adeguate figure professionali all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.

## **CAPO V I SERVIZI PUBBLICI**

### **Art. 33 Servizi pubblici**

1. Il Comune gestisce, nelle forme consentite, i servizi pubblici istituzionalmente assunti ed attribuiti per legge.
2. Periodicamente, con il concorso delle organizzazioni sindacali interne, degli organismi della partecipazione e dei cittadini, il Comune indice conferenze di servizio per verificare la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate e per formulare eventuali proposte.
3. L'organizzazione dei servizi pubblici è informata coerentemente con i principi costituzionali e comunitari, dai criteri di estensione delle prestazioni a tutti i cittadini, di economicità delle medesime, di ricerca della migliore qualità sociale e ambientale, di partecipazione degli utenti all'organizzazione ed agli oneri dei servizi, quale contributo per conseguire almeno il pareggio della gestione.
4. Oltre ai servizi che deve obbligatoriamente assicurare, il Comune può assumere, nei modi previsti dalla Legge, la gestione di altri purché abbiano per oggetto produzione di beni o l'erogazione di prestazioni utili a soddisfare i bisogni della cittadinanza ed a promuovere lo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico della comunità locale.
5. La deliberazione di assunzione di tali servizi deve prevedere le risorse economiche necessarie a far fronte alla costituzione ed alla gestione del pubblico servizio, nonché le modalità di erogazione della prestazione.

### **Art. 34 Il Piano generale dei servizi**

1. Il Comune approva il Piano generale dei servizi pubblici da esso svolti. Il Piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione. Annualmente lo stato di attuazione del piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
3. La formulazione del Piano generale dei servizi è preceduta dalla ricognizione di quelli già assunti, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.
4. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.

### **Art. 35 Partecipazione a servizi ed iniziative di interesse generale**

1. Qualora enti pubblici o privati ovvero imprese economiche od aggregazioni sociali prestino un servizio di interesse generale a favore della cittadinanza, ovvero intraprendano iniziative il cui risultato determini un vantaggio per la comunità locale, il

Comune può parteciparvi, nei limiti consentiti dalla Legge, indicando i costi della partecipazione ed i mezzi finanziari ai quali esclusivamente ricorre per farvi fronte. A tale scelta concorre il Consiglio comunale con una propria deliberazione. La statuizione consiliare dovrà essere integralmente inserita nell'adesione convenzionale all'iniziativa.

#### **Art. 36**

#### **Cooperazione con altri Enti Locali**

1. Il Comune può convenzionarsi nei modi previsti dalla Legge con altri Enti Locali, per gestire determinati servizi in modo coordinato e reciprocamente utile.
2. Le convenzioni debbono stabilire:
  - I. i fini da raggiungere;
  - II. l'organizzazione comune e l'integrazione delle rispettive strutture per la gestione dei servizi;
  - III. le forme delle decisioni da assumersi collettivamente;
  - IV. la consultazione, i controlli ed i modi per esercitarli;
  - V. i poteri ed i doveri di ciascun contraente;
  - VI. la durata, i modi e casi di scioglimento del rapporto convenzionale
  - VII. l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie.
3. Tali rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con Enti Locali non appartenenti alla provincia di Grosseto e con Enti di province diverse qualora si creino sociali ed economiche che rendano opportuno il coordinamento della prestazione dei servizi sui rispettivi territori.

#### **Art. 37**

#### **Forme di gestione dei servizi**

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, tenuto anche conto delle organizzazioni dei consumatori legalmente riconosciute.
3. Il Consiglio Comunale verifica i risultati conseguiti nella gestione dei servizi e l'effettivo raggiungimento degli indici quantitativi e qualitativi programmati.
4. A tal fine la Giunta, in sede di approvazione del bilancio preventivo, sulla base dei dati forniti dagli Uffici, presenta al Consiglio apposita relazione circa la situazione dei servizi erogati nell'anno.

#### **Art. 38**

#### **Aziende Speciali e Società di Capitale**

1. Il Comune può costituire aziende speciali e società di capitale nelle forme e nei modi previsti dalla Legge.
2. I membri designati dal Comune negli organi di governo di enti pubblici o privati, Istituzioni, Aziende Speciali, Società partecipate, nonché Consorzi, devono riferire almeno annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta, fermo restando i limiti di riservatezza previsti dalle leggi vigenti in materia.
3. Nell'esercizio del potere di nomina il Comune osserva il principio di pari opportunità e non discriminazione di genere secondo le indicazioni della Legge nonché di ogni

altra norma dell'ordinamento giuridico che persegue analoga finalità.

### **Art. 39** **Istituzione**

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitino di particolare autonomia gestionale, può costituire Istituzioni disciplinandone, con il relativo Regolamento, l'organizzazione e le attività, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario illustrativo dei costi dei servizi, delle forme di finanziamento e delle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione di genere, conformemente ai criteri stabiliti dalla Legge. Il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
3. Il Regolamento di cui al primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di verifica gestionali.
4. Il Regolamento può prevedere che la gestione dell'Istituzione possa essere affidata ad una o più associazioni aventi finalità statutarie coerenti con quelle perseguite dall'Istituzione medesima. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

## **CAPO VI**

### **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON I CITTADINI**

#### **Art. 40**

##### **Principi generali**

1. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza nel quadro dei principi costituzionali, comunitari e delle norme di legge che regolano la materia.
2. L'attività amministrativa è svolta mediante il procedimento più idoneo, fra quelli ammessi dalla Legge, per il raggiungimento dei fini di pubblico interesse.
3. I provvedimenti amministrativi, salvo i casi esclusi dalla Legge, devono essere motivati e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione alla decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
4. Il Comune con la finalità di sovrintendere alla attività ed alla funzionalità dei servizi pubblici a gestione indiretta, nell'interesse della comunità può istituire organi esterni di garanzia e vigilanza da definire con apposito Regolamento.

#### **Art. 41**

##### **Istruttoria pubblica**

1. Il procedimento relativo all'approvazione di qualsiasi intervento, piano, programma, opera pubblica, destinato ad incidere in maniera rilevante sull'assetto ambientale, territoriale e socioeconomico della città, ove non previsto dalla legge e fuori dei casi per i quali si sia attivato l'accordo di programma o la Conferenza di servizio, può essere preceduto da istruttoria pubblica, decisa con ordinanza del Sindaco, sentita la Giunta comunale.
2. A tal fine l'Ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni cui possono partecipare tutte le categorie, le organizzazioni, i cittadini interessati, che possono far pervenire osservazioni scritte.
3. La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento e della stessa viene redatto verbale in forma sintetica.

## **CAPO VII FINANZA – CONTABILITA' REVISIONE**

### **Art. 42 Autonomia finanziaria**

1. Il Comune informa la politica delle proprie entrate ai principi della perequazione del carico tributario, dell'eliminazione dell'evasione fiscale, della capacità contributiva, della esenzione dei redditi minimi e della soppressione del disagio sociale.
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri in base ai quali stabilisce il grado di compartecipazione finanziaria degli utenti alla copertura dei costi dei servizi comunali dagli stessi fruiti.
3. La determinazione delle tariffe è effettuata in base ai costi effettivi dei servizi rilevati con metodologie della contabilità economica e sottoposti alla verifica del controllo di gestione dell'ente. Per tale determinazione debbono essere previsti sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti, al disagio sociale di particolari categorie, alla durata del servizio fruito e alla qualità del servizio fornito.
4. Il Comune si avvale di sistemi automatici integrati, idonei a garantire lo svolgimento di attività e di interventi finalizzati al reperimento di risorse finanziarie proprie per la gestione dei servizi comunali.

### **Art. 43 Principi in materia di tributi, contributi e tariffe**

1. In materia tariffaria, il Comune si uniforma ai dati di bilancio consuntivo sul costo del singolo servizio.
2. Nei rapporti con il cittadino i comportamenti dell'amministrazione sono retti dai principi di collaborazione e trasparenza. In particolare:
  - I. Assumere le più idonee iniziative volte a consentire, senza oneri per il cittadino, conoscenza piena ed agevole delle disposizioni, circolari e risoluzioni in materia di tributi, contributi e tariffe, anche per il tramite del sistema informativo elettronico;
  - II. Assicura al cittadino, utente e contribuente, la completa ed effettiva conoscenza degli atti a lui diretti, formati e motivati ai sensi della legge n.241/1990, informandolo di ogni fatto o circostanza che potrebbe precludergli il riconoscimento di un credito o esporlo alla irrogazione di una sanzione, consentendogli, a tali fini, di integrare o correggere la documentazione prodotta;
  - III. Gli garantisce il diritto all'interpello assicurandogli le necessarie garanzie in caso di controlli e verifiche dettate da effettive esigenze di indagini e controllo sul luogo;
  - IV. Non gli accolla le conseguenze pregiudizievoli derivanti da mere violazioni formali, o da comportamenti tenuti in ossequio alle indicazioni disposte dall'amministrazione o a fatti imputabili a quest'ultima.

### **Art. 44 Contabilità**

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario – contabile al fine di eseguire il controllo economico sulla gestione ed il controllo di efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili, sono

- redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Il sistema di contabilità comunale deve consentire la rilevazione dei fatti amministrativi del Comune sotto l'aspetto finanziario e quello economico – patrimoniale, secondo le modalità, le metodologie di analisi e di valutazione, gli indicatori e parametri previsti nel Regolamento di Contabilità.

**Art. 45**  
**Il Revisore dei Conti**

1. La revisione economico-finanziaria della gestione del Comune è affidata al revisore secondo la Legge vigente.
2. Il revisore dei conti provvede ai controlli di legittimità, di regolarità amministrativa e contabile.
3. Può inviare al Sindaco relazioni contenenti proposte per la regolarità contabile-finanziaria e per l'efficienza della gestione dell'Ente.
4. Il Revisore dei Conti è sentito dal Consiglio comunale almeno in occasione dell'esame dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.

**Art. 46**  
**Demanio e Patrimonio**

1. Demanio e patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla Legge.
2. I beni demaniali ed i beni patrimoniali devono risultare da appositi inventari, tenuti ai sensi di legge e sono rilevati mediante scritture contabili secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.
3. La gestione del patrimonio comunale è improntata al principio della massima economicità e rendimento finanziario.

## **CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 47**

#### **Modificazione ed abrogazione dello Statuto**

1. Le modifiche nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le norme vigenti.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale o parziale dello Statuto deve contestualmente contenere il nuovo testo proposto, oppure, nel caso di proposta di deliberazione di abrogazione parziale dello Statuto, l'indicazione delle norme che regolano la materia.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

### **Art. 48**

#### **Adozione dei Regolamenti**

1. I regolamenti espressione dell'autonomia organizzativa dell'Ente, in conformità alla Costituzione, alla legge ed allo Statuto devono essere adottati entro i termini previsti dalle norme vigenti. In mancanza di previsione legislativa devono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale deve essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

### **Art. 49**

#### **Efficacia dello Statuto**

Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.